



**STUDIO NOTARILE**  
**dott. prof. Domenico Antonio ZOTTA**  
**dott. Francesco ZOTTA**

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**

**DATI NECESSARI PER LA STIPULA**

- 1) Nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza di ognuno dei soci;
- 2) La denominazione della società (*In qualunque modo formata, purchè contenente l'indicazione di S.p.a.*);
- 3) La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 4) L'oggetto sociale;
- 5) La durata della società;
- 6) L'ammontare del capitale sociale;
- 7) La ricevuta attestante il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in danaro (6), ovvero, in caso di conferimento non in denaro, la relazione di stima giurata (1) di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, redatta ai sensi dell'art. 2343 C.C.; (2)
- 8) Il sistema di amministrazione adottato (3), il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita degli amministratori;
- 9) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita dei componenti il Collegio Sindacale (4); per ciascuno dei Sindaci, inoltre, la indicazione di eventuali altri incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 10) L'indicazione dell'organo al quale è demandato il Controllo Contabile della Società; (5)
- 11) Il nome, cognome, la data e il luogo di nascita del Revisore Contabile al quale è demandato il Controllo Contabile, se questo non è esercitato dal Collegio Sindacale.

**DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA**

Documento di riconoscimento e codice fiscale di ognuno dei soci.

**NOTE:**

(1) Il giuramento della perizia può essere effettuato innanzi al Cancelliere ovvero innanzi al Notaio; si consiglia di ricorrere a questa seconda alternativa, in modo da poter concordare eventuali modifiche alla perizia prima di giurarla.

(2) La perizia **deve necessariamente** contenere:

-- la descrizione dei beni o crediti conferiti

-- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati

-- l'attestazione che il loro valore costituisce l'importo massimo entro il quale i soci potranno determinare il capitale sociale della S.p.a.

(3) Tradizionale ai sensi dell'art. 2380 *bis* e seguenti c.c., Dualistico ai sensi dell'art. 2409 *octies* e seguenti c.c. ovvero Monistico ai sensi dell'art. 2409 *sexiesdecies* e seguenti c.c.

(4) Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti; almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti

**STUDIO NOTARILE**  
**dott. prof. Domenico Antonio ZOTTA**  
**dott. Francesco ZOTTA**

tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed i restanti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dal Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Si raccomanda l'attenzione alle prescrizioni di cui all'art.2399 c.c. in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza.

(5) Il controllo contabile può essere esercitato:

-- da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

-- dallo stesso Collegio Sindacale, se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2409 bis c.c., ed in tal caso tutti i componenti del Collegio devono essere Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

(6) In caso di costituzione di società con unico socio, però, occorre il versamento dell'intero capitale sociale.